

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 18 del 2.5.2013

Supplemento n. 44

giovedì, 2 maggio 2013

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI FIESOLE - VAGLIA (Firenze)

Statuto (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 3 del 31/1/2013 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Fiesole n. 1 del 5/2/2013).

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI FIESOLE - VAGLIA (Firenze)

Statuto (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 3 del 31/1/2013 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Fiesole n. 1 del 5/2/2013).

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione dell'Unione

I Comuni di Fiesole e Vaglia, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. 68/11, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

L'Unione di Comuni è un ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2 Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione Unione di Comuni Fiesole - Vaglia.

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Fiesole, Piazza Mino 24/26. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.

3. Le adunanze dell'organo rappresentativo di norma si svolgono presso la sede del Comune di Vaglia, oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono e, in casi

eccezionali o per particolari esigenze, possono tenersi anche in luoghi diversi.

4. Le adunanze dell'organo esecutivo di norma si svolgono presso la sede del Comune di Fiesole, oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono e, in casi eccezionali o per particolari esigenze, possono tenersi anche in luoghi diversi.

5. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

6. Gli atti di competenza dell'Unione verranno pubblicati nell'Albo Pretorio on line dell'Unione Fiesole Vaglia istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. L'Albo Pretorio on line ha la finalità di soddisfare il requisito della pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti ivi pubblicati.

Art. 3 Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione del territorio.

Art. 4 Principi dell'azione amministrativa

1. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

2. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allarga-

mento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

3. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza, e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici uniformandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

Trasparenza, accesso e partecipazione

L'Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di comunicazione, ma considerando attentamente il problema della divisione digitale (digital divide) cui sono sottoposte le fasce più deboli di popolazione.

I cittadini e i portatori di interesse, rispettivamente ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e della L. 241/1990 e s.m.i., possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che riguardano il sistema locale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:

a. contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;

b. promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo dell'Unione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

c. rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

d. creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;

e. contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;

f. contribuire alla parità di genere;

g. favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;

h. sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali;

i. valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella società;

j. promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;

k. ricevere informazioni inerenti la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente.

Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'Amministrazione.

L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6

Funzioni e servizi dei Comuni

1) L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

1) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo:

1) gestione del personale (reclutamento e concorsi, trattamento giuridico, trattamento economico, relazioni sindacali, sviluppo delle risorse umane);

2) controllo di gestione;

3) gestione economica e finanziaria;

4) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;

5) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;

6) Servizi tecnici: L'Unione si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili e disponibili dei comuni firmatari di seguito elencati: edifici destinati a sede di uffici pubblici e a pubblico servizio; strade comunali e parcheggi; impianti di illuminazione aree adibite a verde pubblico; cimiteri; impianti sportivi;

7) servizio statistico;

8) le funzioni ICT, comprendenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica;

2) funzioni di polizia locale:

1) struttura unica di polizia municipale;
2) polizia commerciale, amministrativa e tributaria, inerente i settori e i tributi di competenza comunale;

3) funzioni di istruzione pubblica - organizzazione e gestione dei servizi scolastici:

1) asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
2) scuola materna;
3) istruzione elementare;
4) istruzione media;
6) assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;

4) funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali:

1) biblioteche, musei e pinacoteche;
2) teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;

5) funzioni nel settore sportivo e ricreativo:

1) stadio comunale, palestre e altri impianti;
2) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;

6) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente:

1) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

7) funzioni nel campo dello sviluppo economico:

1) affissioni e pubblicità;
2) fiere, mercati e servizi connessi;
3) servizi relativi all'industria;
4) servizi relativi al commercio;
5) servizi relativi all'artigianato;
6) SUAP;

8) Funzioni nel settore sociale

9) Funzioni nel campo turistico:

1) servizi turistici;
2) manifestazioni turistiche.

2) La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi elencati, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste all'articolo 41 del presente Statuto.

3) L'Unione esercita, a decorrere dal 30-12-2011, in luogo e per conto dei Comuni di Fiesole e Vaglia, le funzioni e i servizi di cui ai §6.1.1.1, §6.1.1.2, §6.1.2, §6.1.3, §6.1.4, §6.1.5, §6.1.6, §6.1.7, §6.1.8.

Art. 7

1. Ai fini della graduale integrazione delle attività istituzionali svolte a beneficio delle comunità locali,

finalizzata al perseguimento di livelli incrementali di efficacia ed efficienza nell'apprestamento dei servizi erogati, l'Unione e i Comuni si impegnano ad attivare l'esercizio, in luogo e per conto degli stessi comuni partecipanti, delle restanti funzioni e servizi con decorrenza 01/01/2015.

2. La giunta dell'unione, con propria deliberazione, può anticipare l'attivazione dell'esercizio, in luogo e per conto degli stessi comuni partecipanti, delle funzioni e servizi di cui all'art. 7.1.

Art. 8

Conclusioni dei procedimenti

1. I procedimenti relativi a istanze di parte presentate prima del termine da cui decorre l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 da parte dell'Unione sono conclusi dai singoli uffici comunali competenti.

Art. 8 bis

Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni comunali che rientrano nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, l'unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei comuni associati. Le funzioni da assumere devono avere riguardo a compiti amministrativi, attività o servizi di interesse comune, la cui integrazione con le funzioni esercitate dall'unione consente di perseguire sinergie o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento dei servizi per i cittadini.

2. L'assunzione delle funzioni di cui al comma precedente è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati, approvata dal consiglio dell'unione con la maggioranza qualificata, e fermo restando il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati.

3. La convenzione può stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle funzioni o dei compiti, a tal fine utilizzando le forme generali della delega o della costituzione di uffici comuni, ovvero individuando specifiche modalità di organizzazione degli uffici. Può prevedere la costituzione di organi comuni di indirizzo per l'esercizio delle funzioni affidate. Deve prevedere la copertura della spesa da parte del soggetto pubblico interessato.

Art. 9

Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

1. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'art. 6. Lo schema di convenzione è reso disponibile dal Presidente ai Consiglieri dell'Unione. Entro i successivi 30 giorni, il Consiglio dell'Unione può differire i tempi per l'affidamento della funzione all'Unione per ragioni organizzative e finanziarie.

2. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.

Art. 10

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e dell'art. 20 della L.R. 68/11. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 11

Disciplina Regolamentare

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

Art. 12

Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove la diffusione e si adopera per il mantenimento dei servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi, con priorità per i territori dei Comuni caratterizzati da maggior disagio, anche tramite forme innovative per lo svolgimento degli stessi e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità.

2. L'Unione individua le iniziative idonee a garantire i servizi di prossimità di cui all'art. 92 della L.R. n. 68/2011, che possono essere attuati dalla stessa o dai comuni associati direttamente, ovvero attivando forme di sussidiarietà orizzontale, mediante specifici progetti finalizzati anche ad alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi.

3. La diffusione ed il mantenimento dei servizi

di prossimità è supportato dall'Unione, dai Comuni associati, da altri soggetti pubblici o privati anche tramite la destinazione di contributi finanziari al raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti di cui al comma precedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 della L.R. n. 68/2011.

4. L'Unione sviluppa forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità, caratterizzate da sportelli di accesso integrati e multifunzionali, collegati alla rete telematica dei comuni e della Regione Toscana, resi operativi anche con il contributo delle organizzazioni del terzo Settore.

5. Ai fini di cui sopra l'Unione predispone adeguati strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, nonché sulle iniziative e sui risultati raggiunti in relazioni ai quali ne trasmette apposita relazione alla Regione Toscana.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 13

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente.

2. Per i membri degli organi di governo non è prevista alcuna indennità di carica.

3. Gli organi di governo dell'Unione sono composti unicamente da Sindaci e Consiglieri dei Comuni associati.

Art. 14

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da quattro rappresentanti (due di maggioranza e due di minoranza) per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione lo stesso è sostituito di diritto dal Vice-Sindaco.

2. Sono rappresentanti del comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai

sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL.

[4. I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali che deve avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli Comunali.] Abrogato.

5. Se i rappresentanti del comune non sono eletti nei termini stabiliti, dal precedente comma 4, sono di diritto componenti del consiglio dell'unione:

a) i consiglieri comunali di maggioranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età; in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell'unione, si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato;

b) i consiglieri comunali di minoranza eletti ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL, sono disposti in ordine decrescente di voti riportati dalla lista o dal gruppo di liste collegate e, in caso di parità di voti, in ordine di anzianità; sono individuati quali rappresentanti di minoranza del Comune i consiglieri secondo l'ordine ivi stabilito fino a concorrenza dei seggi da ricoprire nel Consiglio dell'Unione;

c) in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell'unione da parte dei rappresentanti di cui alla lettera b), i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale tra gli eletti alle elezioni comunali nella medesima lista o nelle liste già collegate al consigliere che ha rinunciato o è cessato; in caso di parità di cifre individuali tra più consiglieri aventi dette caratteristiche, il consigliere più anziano di età; in caso di ulteriore rinuncia o cessazione per qualsiasi causa, si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato.

6. In tutti gli altri casi, Il comune provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere dell'unione.

7. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio

Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5.

La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del Decreto Legislativo medesimo.

8. In assenza di minoranza consiliare, derivante dalla originaria composizione del consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti del comune sono due e il numero dei componenti del consiglio dell'unione è automaticamente ridotto di due unità fino al rinnovo del consiglio comunale.

9. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'unione da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui al punto 5 del presente articolo.

10. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

11. Il comune può, in ogni tempo, con le procedure di cui al precedente punto 2, sostituire i rappresentanti eletti ai sensi del medesimo punto 2 o quelli individuati ai sensi del punto 5 del presente articolo. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.

12. Il comune provvede obbligatoriamente alla sostituzione in tutti i casi in cui un rappresentante sia cessato dalla carica di consigliere comunale o di consigliere dell'unione.

13. In caso di scioglimento degli organi dell'unione per mancata approvazione nei termini del bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 48 della l.r. 68/2011, i comuni provvedono all'elezione dei nuovi rappresentanti nel consiglio dell'unione. La data d'insediamento del nuovo consiglio è stabilita con decreto del Presidente della Regione.

14. Ferme restando le cause di ineleggibilità di cui all'art. 48, comma 11 della L.R. 68/2011, nell'ipotesi di scioglimento di cui al precedente comma e fino a nuova elezione - da tenersi entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo consiglio- le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.

*Art. 14-bis**Disposizioni sulla rappresentanza di genere*

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della l.r. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel consiglio dell'unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. Quando i rappresentanti che spettano al Comune nel consiglio dell'Unione sono, oltre al sindaco, in numero di due, in ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

5. Quando i rappresentanti che spettano al Comune nel consiglio dell'Unione sono, oltre al sindaco, in numero di quattro, e il sindaco è dello stesso genere di quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri vi sono persone di entrambi i generi, si procede, con voto disgiunto limitato a uno, prima all'elezione dei due rappresentanti di minoranza, e poi all'elezione dei due di maggioranza. Se nessuno dei rappresentanti di minoranza che risultano eletti è di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri di maggioranza vi sono persone di entrambi i generi, la votazione per l'elezione dei rappresentanti di maggioranza è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la prima votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una seconda votazione, che è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la seconda votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una terza votazione, che è valida anche se non risulta eletto nessun rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

*Art. 15**Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico - amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

*Art. 16**Sedute e deliberazioni del Consiglio*

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente. Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio entro non più di venti giorni in presenza di richiesta e oggetto da inserire all'ordine del giorno da parte di non meno di 1/3 di Consiglieri dell'Unione.

2. Il Consiglio è validamente riunito in presenza della maggioranza dei suoi componenti ed adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione della legge o del presente Statuto.

3. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

4. Il Presidente predispose adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

6. L'approvazione dei provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi per la montagna ai sensi della legislazione regionale applicabile, è subordinata anche al voto favorevole dei sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani.

*Art. 17**Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei Consiglieri*

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri Comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. I Consiglieri dell'Unione in quanto eletti dai Consigli dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.

3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

4. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente del Consiglio della stessa, e per conoscenza al Sindaco del comune di appartenenza devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

6. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono, provvedono entro 30 giorni ad eleggere il nuovo rappresentante. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5.

7. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

[8. Il Consiglio Comunale competente può revocare il Consigliere eletto nell'Unione che, a seguito di una variazione del gruppo politico di appartenenza, determini un'alterazione dell'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza risultante dall'ultima tornata elettorale nel territorio dell'Unione.] Abrogato.

Art. 17-bis

Forme di raccordo tra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli comunali dei Comuni aderenti

1. Con periodicità annuale, entro il 31 ottobre, il Presidente dell'Unione o chi lo rappresenta o sostituisce, relaziona in seduta plenaria ai Consigli Comunali, nell'ambito delle relative funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo sull'azione complessiva dell'Unione e sugli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

2. Per la trattazione di temi che rivestono carattere di urgenza o di particolare interesse, la seduta plenaria può essere altresì convocata una seconda volta nell'arco dell'anno dal Presidente (di concerto con i Presidenti dei Consigli comunali), sentiti i capigruppo, oppure può essere richiesta da un numero di consiglieri pari a 1/4 dei consiglieri dell'Unione. In tale caso il Presidente dell'Unione, è tenuto a convocare la seduta plenaria, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Nelle adunanze plenarie, il Presidente garantisce la piena libertà di espressione dei componenti del Consiglio e consente interventi dei Consiglieri Comunali invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni e conoscenze.

4. Qualora le suddette riunioni del Consiglio si concludano con un voto, alla votazione prendono parte solo i Consiglieri dell'Unione, con esclusione degli altri presenti.

5. In occasione dell'approvazione di argomenti di particolare importanza rientranti nell'ambito delle competenze dell'Unione, il Presidente, gli Assessori o funzionari dell'Unione, possono partecipare, se invitati, alle sedute dei Consigli Comunali interessati.

Art. 18

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione nella prima seduta. Non può essere eletto colui che ha ricoperto la carica di presidente nell'anno precedente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Sindaco dell'altro Comune.

2. Dura in carica per 1 anno dalla data dell'elezione, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco.

3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Sindaco dell'altro Comune.

5. Nei casi di cui al comma 4, entro 30 giorni il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente.

6. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco da parte del Presidente in carica le funzioni del Presidente sono svolte dall'altro Sindaco fino all'elezione del nuovo Presidente.

7. Il Sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del Sindaco Presidente dell'Unione assume la carica di Presidente dell'Unione dalla data di proclamazione a Sindaco, e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al presidente cessato.

Art. 19

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

- a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, escluse le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;
- b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
- c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- d) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- e) nomina e revoca il Segretario dell'Unione;
- f) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione.

Art. 20

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dai sindaci dei comuni

associati, che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell'unione il sindaco cessato.

2. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di membro della Giunta, *al* lo stesso è sostituito dal Vice Sindaco.

3. La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione.

Art. 21

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti che l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 prevede per le Giunte Comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

3. In particolare, la Giunta:

- a) adotta il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- b) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
- c) adotta gli atti di cui all'art. 7 comma 2;
- d) con atti assunti all'unanimità delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle forme associative;
- e) interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie nei casi previsti dall'articolo 8;
- f) delibera, all'unanimità, sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle funzioni associate, nei casi previsti dall'articolo 9.
- g) approva, all'unanimità dei componenti, la convenzione di cui all'articolo 37, comma 3 e articolo 40 comma 6.

4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera d), il Presidente dell'Unione, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.

5. La Giunta istituisce delle conferenze permanenti settoriali composte dagli Assessori Comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi.

*Art. 22**Funzionamento della Giunta*

1. La Giunta si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Se nessun altro Comune aderisce all'Unione le deliberazioni devono essere adottate con la presenza di tutti i componenti ed all'unanimità.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli Assessori Comunali, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

3. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

4. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

5. L'approvazione dei provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi per la montagna ai sensi della legislazione regionale applicabile, è subordinata anche al voto favorevole dei sindaci partecipanti alla votazione che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani, determinata ai sensi dell'art. 156, c.2, Tuel.

*Art. 22 bis**Organismi di coordinamento*

1. Gli Esecutivi di settore e gli Organismi speciali di coordinamento sono organismi interni di amministrazione dell'Unione con funzioni preparatorie ed esecutive dell'attività e delle decisioni della Giunta, fatte salve le competenze del Presidente. Svolgono le azioni ad essi demandate dallo Statuto, dal Consiglio, dalla Giunta e dai regolamenti di funzionamento.

2. Gli Esecutivi e gli Organismi speciali di coordinamento sono costituiti in numero adeguato per seguire compiutamente le sfere di attività di competenza dell'Unione.

3. Ciascun Esecutivo è formato dal Sindaco delegato per il settore, che svolge le funzioni di Presidente dell'Esecutivo, e dai referenti scelti all'interno delle giunte dei comuni aderenti alla gestione associata di quella specifica materia.

4. Ciascun Organismo speciale di coordinamento, istituito dalla Giunta in forma diversa dagli esecutivi per specifiche esigenze rilevate su particolari materie, si compone da un certo numero di componenti, da reperire all'interno degli Enti, come indicato nell'atto

di istituzione dell'organismo, che individua anche il Sindaco che svolge le funzioni di Presidente.

5. I Presidenti degli Esecutivi di settore e degli Organismi speciali di coordinamento, fatte salve le competenze della Giunta e del Presidente, svolgono funzioni di riferimento politico-amministrativo per i responsabili tecnici dei servizi dell'Unione nei rispettivi settori di competenza.

6. L'attività dell'esecutivo di settore e degli organismi speciali di coordinamento è collegiale.

7. E' attivo presso l'Unione, senza necessità di rinnovo a seguito della nomina di un nuovo Presidente, un comitato di coordinamento tecnico generale (o CTG), così composto:

a. segretario comunale o altra figura apicale individuata all'interno dell'Ente;

b. dirigenti e/o responsabili di servizio dell'unione e dei comuni (componente non obbligatoria e variabile in rapporto alle materie di volta in volta trattate).

8. Il comitato si dota di un proprio regolamento di funzionamento, improntato alla massima efficacia e snellezza dei lavori e ad una rapida definizione delle questioni sottoposte alla sua attenzione.

9. Il comitato di coordinamento tecnico generale è convocato e presieduto dal Segretario Generale o suo delegato e assolve a funzioni di:

a. analisi dei processi e delle problematiche connessi all'implementazione delle funzioni associate;

b. coordinamento delle decisioni e della attività dell'Unione in rapporto a quelle dei comuni, sia nelle aree a gestione associata che nelle altre;

c. sviluppo organizzativo del sistema integrato Unione-Comuni.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

*Art. 23**Principi generali*

1. Gli Uffici e i Servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia. In ogni caso ogni incarico esterno può essere affidato solo dopo aver verificato la mancanza di

specifiche professionalità all'interno delle dotazioni dei Comuni appartenenti all'Unione.

3. L'organizzazione è articolata mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce il rispetto di corrette relazioni sindacali, coinvolgendo le Organizzazioni sindacali e le rispettive R.S.U. con l'osservanza delle norme e dei diritti sindacali previsti dalla normativa vigente. L'Unione si impegna, altresì, ad una informazione puntuale sui provvedimenti organizzativi e su quelli riguardanti i dipendenti riservando un'apposita sessione al tema dei fondi contrattuali e alla contrattazione integrativa decentrata.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico - amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai Responsabili degli Uffici.

6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 24

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal Decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

e) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

f) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

Art. 25

Segretario Generale

1. L'Unione ha un Segretario Generale nominato dal Presidente con apposito provvedimento e scelto tra i Segretari dei Comuni aderenti.

2. Il Segretario dell'Unione resta in carica fino al termine del mandato del Presidente.

3. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del Presidente entro sessanta giorni dal suo insediamento, il Segretario generale in servizio si intende confermato.

4. Il Segretario svolge tutte le funzioni attribuite ai Segretari Comunali ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

5. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

6. Può essere nominato un Vicesegretario.

Art. 26

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:

a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;

b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni. In ogni caso, ogni incarico esterno può essere affidato solo dopo aver verificato la mancanza di specifiche professionalità all'interno delle dotazioni organiche dei Comuni appartenenti all'Unione; purché questo non crei problemi all'organizzazione dei servizi dei Comuni partecipanti.

3. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti. Se la deliberazione è assunta ad unanimità i Comuni sono tenuti a disporre il distacco.

4. Al fine di garantire la conclusione di procedimenti di cui all'art. 78 il Responsabile dell'Ufficio competente,

su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del Responsabile dell'Ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

5. I responsabili dei servizi dell'unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

CAPO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 27
Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 28
Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle forme associative;
- f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti.
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. Le proposte degli atti di Bilancio sono trasmesse ai Consigli Comunali.

Art. 29
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il Bilancio annuale di Previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il Bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il Bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal Bilancio di Previsione triennale.

4. I Comuni appartenenti all'Unione deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del Bilancio dell'Unione.

5. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse stanziare per il funzionamento dell'ente nelle misure stabilite e nei termini previsti con la deliberazione di approvazione del Bilancio dell'Unione, e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione dei bilanci dei singoli comuni.

Art. 29 bis
Modalità di determinazione e ripartizione delle spese

1. Ogni comune aderente all'Unione partecipa:

- a. alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni associate a cui il comune partecipa;
- b. alla quota di spese generali dell'Unione attribuibile alle stesse funzioni.

2. Le spese indirette (o generali) sono ripartite tra i comuni in rapporto a parametri oggettivi individuati in base all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio. In mancanza di analisi multifattoriale, i costi generali sono imputati alle singole funzioni sulla base dei relativi volumi di attività in termini finanziari e in misura proporzionale alla popolazione.

3. I parametri di cui sopra, qualora individuati, sono ulteriormente esplicitati e quantificati dalla Giunta dell'Unione, cui spetta la facoltà di indicare i parametri relativamente a nuove funzioni trasferite, nonché, per ciascuna funzione, parametri aggiuntivi di perequazione

che tengano conto delle diverse situazioni e potenzialità di ciascun ente.

4. Le spese per le quali non sono indicati dal presente statuto i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie e per le quali i parametri di ripartizione non sono esplicitati e quantificati dalla Giunta dell'Unione sono sostenute da trasferimenti dei comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione.

5. E' sempre possibile per ciascun comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per i cittadini residenti nel proprio territorio.

Art. 29 Ter

Norme per il coordinamento dei bilanci comunali e dell'Unione

1. Tra il 10 novembre e il 10 dicembre di ogni anno gli organi tecnici e politici dell'Unione e dei comuni aderenti organizzano delle sessioni di approfondimento sulle ipotesi di bilancio di previsione dell'Unione per l'anno successivo.

2. Con un apposito atto approvato dalla Giunta dell'Unione contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, è stabilito il piano operativo dell'Unione per l'anno successivo, in cui sono indicati i servizi e le attività svolte in favore dei comuni aderenti, gli standard di erogazione di ciascun servizio, le spese relative (o i costi), le quote a carico di ciascun comune aderente in rapporto ai servizi resi.

3. L'atto suddetto viene trasmesso a tutti i comuni aderenti all'Unione.

Art. 30

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 31

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione

entro i termini di legge su proposta della Giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli Comunali.

Art. 32

Revisore dei Conti

1. L'organo di revisione è designato ai sensi di legge.

2. Competono al Revisore le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.

3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

5. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

Art. 33

Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di Tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 34

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Unione per atto di acquisto, donazione, permuta.
- b) crediti e debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi.

2. L'Unione può essere altresì consegnataria di beni di proprietà dei comuni aderenti o di altri enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza dell'Unione medesima.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

Art. 35
Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 36
Recesso del Comune

1. Il presente articolo si applica solo nel caso in cui l'Unione di Comuni sia formata da almeno tre Comuni.

2. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 5 anni dalla data di costituzione. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 6 mesi dalla data di costituzione se intende costituire altra unione di comuni o aderire ad altra unione già costituita.

3. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

4. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione e ai Sindaci dei Comuni aderenti.

Art. 37
Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 3.

2. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 36, comma 3, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

3. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione; la Giunta approva altresì la convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

4. Se la convenzione non è sottoscritta entro tre mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 36, comma 3, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

5. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della deliberazione di recesso di cui all'articolo 36, comma 3, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 3. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

*Art. 37-bis**Revoca parziale di funzioni*

1. Si ha revoca parziale di funzioni allorché un Comune (o più Comuni) richiama di recedere da una o più funzioni ma non dall'Unione. La revoca di funzioni già trasferite è deliberata dal/dai Consiglio/i comunale/i interessato/i a maggioranza qualificata ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con il medesimo atto si provvede a regolare i passaggi di consegne e gli eventuali rapporti pendenti.

2. In caso di revoca di funzioni trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) obbligazioni: il Comune rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della deliberazione di revoca di funzioni che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

b) patrimonio: Nei casi di revoca di funzioni, il comune uscente rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Rinuncia altresì alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti qualora lo stesso non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità.

c) personale: il personale trasferito, distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente. L'Unione, previa deliberazione della giunta adottata all'unanimità dei componenti, può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale comandato o trasferito.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini precedentemente all'adozione della delibera di revoca di funzioni del Comune.

f) quanto ai rapporti attivi e passivi ed al contenzioso attinenti alla funzione oggetto di revoca, nei casi non di immediato riferimento ad uno degli Enti, i Comuni dell'Unione al momento dello scioglimento ne divengono contitolari in misura proporzionale a quella in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione.

*Art. 38**Adesione di nuovi Comuni*

1. Un Comune, di norma contermina, può aderire all'Unione secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio Comunale del Comune che intende aderire adotta una deliberazione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con la quale manifesta la volontà di aderire all'Unione. La deliberazione, da adottarsi entro il 30 giugno, deve essere presentata al Presidente dell'Unione entro 30 giorni dalla sua adozione;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni provvede alla convocazione del Consiglio dell'Unione per l'esame della richiesta di adesione. L'adesione potrà avvenire se la richiesta ottiene l'approvazione dei due terzi dei membri del Consiglio;

c) i Consigli Comunali dei Comuni già aderenti all'Unione entro i successivi 30 giorni approvano le modifiche statutarie necessari ai fini dell'adesione del Comune all'Unione medesima;

d) il Consiglio del Comune che intende aderire all'Unione approva lo Statuto, così come modificato ai sensi della lettera c) del presente comma.

2. Ai Comuni che aderiscono all'Unione successivamente alla sua costituzione potrà essere richiesto il versamento di una quota straordinaria di ingresso, per i servizi che il Comune aderente intende conferire all'Unione, commisurata alla quota di patrimonio, costituita con fondi comunali e ad esso attribuibile in quota parte.

3. L'adesione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la richiesta e comporta il recepimento per il Comune aderente di tutte le disposizioni del presente Statuto. La composizione della Giunta e del Consiglio deve essere integrata secondo le disposizioni del presente Statuto.

*Art. 39**Scioglimento*

1. L'Unione è sciolta quando i Comuni partecipanti ne deliberano lo scioglimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione trasmette ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli Comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono trasmesse al Presidente dell'Unione. La deliberazione del Consiglio Comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli Comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 40.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 36, comma 3, lettera b).

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 36, comma 3, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione entro 30 giorni dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione.

Art. 40

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Gli atti di scioglimento acquistano efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo.

2. In tutte le casistiche sopra richiamate, il Segretario dell'Unione predispose un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.

3. Nei casi di scioglimento i Comuni rimangono obbligati all'adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti prima della data di adozione del provvedimento che produce lo scioglimento.

4. Il piano di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta dell'Unione. Se l'accordo non viene sottoscritto, le determinazioni sulle regolazioni dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante

per ciascun ente uscente e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti.

5. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano di dismissione secondo i seguenti criteri:

a) il personale dell'Unione eventualmente comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza in concomitanza con le rassegnazioni delle funzioni, mantenendo i diritti garantiti da legge. Il personale assunto direttamente dall'Unione, di norma, è trasferito secondo accordi tra gli enti. In caso di mancato accordo l'Unione non può essere sciolta;

b) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

c) quanto ai rapporti attivi e passivi ed al contenzioso, nei casi non di immediato riferimento ad uno degli Enti, i Comuni dell'Unione al momento dello scioglimento ne divengono contitolari in misura proporzionale a quella in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione.

6. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 41 *Modifiche statutarie*

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, costituisce e convoca il Collegio Statutario, composto da tutti i Sindaci e dal Presidente medesimo. Non è ammessa la partecipazione al Collegio per delega. Il Collegio Statutario è presieduto dal Presidente dell'Unione e delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

3. La proposta di modifica approvata dal Collegio dell'Unione viene trasmessa ai singoli Consigli Comunali perché la approvino con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, il Collegio può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se il Collegio

modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta del Collegio, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul B.U.R.T. e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo del Comune che l'ha approvata per ultimo.

5. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 6, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai Consigli Comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati dal comune di Fiesole.

2. Fino all'adozione del regolamento interno il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento Consiliare del Comune di Fiesole.

3. Fino all'adozione del Regolamento di Contabilità dell'Unione si applica, in quanto compatibile, il regolamento relativo del Comune di Vaglia.

4. I Regolamenti di cui ai commi 2 e 3 saranno predisposti entro 3 mesi dall'entrata in vigore del nuovo testo del presente Statuto modificato a seguito della L.R. Toscana n. 68 del 27/12/2011.

Art. 43 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 44 Norma finanziaria

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo Bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati i singoli Comuni.

Art. 45 Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e alla L.R. 68/11.

Art. 45-bis Norma transitoria

1. Entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente Statuto come modificato ai sensi della LR. 68/11 i Comuni provvedono ad eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del presente articolo il Consiglio dell'Unione è composto ai sensi dell'art. 29 della L.R. 68/11.

Art. 46 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune che lo ha approvato per ultimo.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art. 5, comma 1, lettere h), i), j), e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384612-4631